

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

**ANTIRICICLAGGIO:
NORMATIVA E ADEMPIMENTI
PER GLI STUDI PROFESSIONALI**

Dott.ssa Annalisa DE VIVO

*Dottore Commercialista - Ricercatrice area giuridica Fondazione
Nazionale dei Commercialisti*

Catanzaro, 21 giugno 2016

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**


**INQUADRAMENTO NORMATIVO
GLI OBBLIGHI DEI PROFESSIONISTI
IL MANUALE DELLE PROCEDURE
OPERATIVE**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

2

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL SISTEMA DI PREVENZIONE



ANTIRICICLAGGIO

Con il termine “antiriciclaggio” si suole fare riferimento all’insieme di misure finalizzate alla lotta al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.


La complessità del fenomeno ha reso necessario il coinvolgimento non solo degli intermediari finanziari, ma anche degli operatori non finanziari e dei liberi professionisti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

3

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL SISTEMA DI PREVENZIONE



DIRETTIVA 2015/849/CE
(quarta direttiva antiriciclaggio)

- Estensione dell’ambito applicativo
- Inclusione dei reati fiscali
- Potenziamento della adeguata verifica
- Creazione del registro centrale dei titolari effettivi
- Adozione di procedure formali per la valutazione del rischio
- Ampliamento definizione PEP (Persone Politicamente Esposte)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

4

IL SISTEMA DI PREVENZIONE

**D.Lgs. n. 231/2007
(modificato dal D.Lgs. n. 151/2009)**

- Attuazione della Dir. 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Unico riferimento legislativo nazionale in tema di antiriciclaggio
- Estensione e specificazione degli obblighi "antiriciclaggio" previsti dalla Legge 5 luglio 1991, n. 197 (e per i professionisti dal D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56)
- Specifica definizione di riciclaggio

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

**Azioni che costituiscono RICICLAGGIO
(art. 2)**

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Azioni che costituiscono RICICLAGGIO (art. 2)

- c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività
- d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

7

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

```
graph TD; A["PROVENTI DEL REATO PRESUPPOSTO  
- denaro, beni o altre utilità economiche  
provenienti da attività criminali -"] --> B["RICICLAGGIO"]; B --> C["ATTIVITÀ LECITE"]
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

8

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

REATO DI RICICLAGGIO (art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

REATO DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (art. 648-ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

REATO DI AUTORICICLAGGIO
(art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, **impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative**, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

11

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

REATO DI AUTORICICLAGGIO
(art. 648-ter.1 c.p.)

(Omissis)

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla **mera utilizzazione** o al **godimento personale**.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

12

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO

“MERA UTILIZZAZIONE” E “GODIMENTO PERSONALE”

La Relazione evidenzia che “sono stati chiaramente esclusi gli atti di mero godimento e disposizione da parte dell’autore del delitto presupposto – già punito con l’incriminazione per quest’ultimo reato – e limitando la punibilità ai soli comportamenti che determinano un **“quid pluris”** rispetto al puro e semplice utilizzo personale”
(ipotesi limitate ai meri casi di beneficio personale e immediato: acquisto di una casa, accensione di un conto corrente)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

13

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA NOZIONE DI RICICLAGGIO

Definizione di RICICLAGGIO ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. n. 231/2007

- Riciclaggio
- Impiego di proventi illeciti
- Ricettazione
- Favoreggiamento personale
- Concorso nel reato
- Associazione per delinquere
- Auto-riciclaggio
- Reati tributari

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

14

LA NOZIONE DI FDT

FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO (art. 2, comma 4)

Per la definizione di finanziamento del terrorismo si rinvia all'art. 1 d.lgs. 109/2007, che individua il fenomeno in qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere utilizzati – in tutto o in parte – al fine di commettere delitti con finalità di terrorismo o comunque diretti a favorirne il compimento, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione degli stessi

I DESTINARI

PROFESSIONISTI DESTINARI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO (artt. 12 e 13)

- Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Notai e Avvocati, Revisori contabili
- Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati
- Prestatori di servizi relativi a società e a trust

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

I DESTINARI

NOTAI E AVVOCATI
(art. 12 lett. c)

- Quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare
- Quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: a) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; b) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; c) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; d) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; e) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

17

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

GLI OBBLIGHI

OBBLIGHI A CARICO DEI PROFESSIONISTI
ex D.Lgs. 231/2007

- Adeguata verifica della clientela
- Registrazione delle informazioni (AU o registro cartaceo)
- Conservazione dei documenti (Fascicolo del cliente)
- Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Formazione del personale
- Comunicazione al MEF delle violazioni delle limitazioni dell'uso del contante e dei titoli al portatore

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

18

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

Il CNDCEC ha emanato nel dicembre 2015 il documento “Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007): Manuale delle Procedure per gli Studi Professionali”.

Tale documento, oltre a fornire i richiami alla normativa ed alcuni suggerimenti operativi, può costituire un utile esempio per strutturare le procedure del proprio studio, tenendo conto anche dell’eventuale esistenza di una propria società di servizi ed è reperibile sul sito del CNDCEC al link

<http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=1f1265de-4375-4304-80e0-af6eafd060c6>

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

19

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

- L’art.3 del D.lgs. 231/2007 prevede che i destinatari adottino “idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica, di segnalazione di operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio”. Il comma 4 dell’art. 3 ribadisce che le misure previste dal decreto devono essere proporzionate alle peculiarità delle varie professioni ed alle dimensioni dei destinatari.
- La codifica delle procedure interne è suggerita dal Ministero della Giustizia nel D.M. 16/4/2010 (recante gli indicatori di anomalia), al fine di garantire omogeneità di comportamenti ed assicurare la pronta ricostruibilità a posteriori delle decisioni assunte.
- Oltre a fornire alcuni suggerimenti operativi, il manuale può costituire un utile esempio per strutturare le procedure dello studio, tenendo conto anche dell’eventuale esistenza di una società di servizi.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

20

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

Il Manuale contempla e analizza le seguenti procedure:

1. **gestione dell'incarico professionale;**
2. **formazione;**
3. **valutazione del rischio;**
4. **conservazione e registrazione dei dati;**
5. **segnalazione delle operazioni sospette;**
6. **monitoraggio e comunicazione al MEF delle infrazioni all'utilizzo del denaro contante;**
7. **controllo costante;**
8. **controllo interno.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

21

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL MANUALE DELLE PROCEDURE OPERATIVE

- Il Manuale è da intendere come **strumento operativo a supporto del professionista**
- Le indicazioni previste dal Manuale sono da **adattare e strutturare nella realtà dello studio secondo le caratteristiche dello stesso e della clientela**
- É evidenziata la necessità di un **processo continuo nel tempo, soggetto a verifiche periodiche di adeguatezza**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

22

**LA GESTIONE DELL'INCARICO
PROFESSIONALE
L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

LA GESTIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE

Momento fondamentale dell'assolvimento degli obblighi antiriciclaggio è il conferimento dell'incarico professionale dal cliente, verbalmente o per iscritto.

Pur non essendo obbligatoria per legge la forma scritta, è **consigliabile che lo studio adotti in via sistematica un *format* da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale**, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

Il *format* può essere redatto secondo il facsimile recentemente fornito dal CNDCEC (1).

(1) CNDCEC, "Facsimile di lettera di incarico professionale", in www.commercialisti.it.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA GESTIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

É di tutta evidenza che il **mandato scritto** sia **fonte di elementi rilevanti anche ai fini antiriciclaggio**, con particolare riferimento ai seguenti elementi:

- l'oggetto (e quindi la tipologia) della prestazione;
- la data della stipula del contratto e la sua decorrenza;
- il nominativo del professionista di riferimento (soprattutto nel caso di studio con più professionisti);

ciò ai fini dell'identificazione della prestazione da svolgere quale inclusa/esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e della decorrenza degli obblighi di registrazione.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 25


Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA GESTIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE**

Eventuali modificazioni dell'incarico già in essere comporteranno una nuova formalizzazione ad integrazione ovvero in sostituzione del precedente mandato.

Gli adempimenti antiriciclaggio devono essere organizzati tenendo conto della struttura e delle caratteristiche dello studio professionale, determinando casistiche che renderanno necessarie particolari formalizzazione dei compiti assegnati.

In generale, ai fini della gestione dell'incarico professionale, si rimanda alla visualizzazione sinottica che segue.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 26



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Contenuto dell'obbligo (art. 18 d.lgs. 231/2007)

L'adeguata verifica si sostanzia nello svolgimento di una serie di attività, definite dall'art. 18 d.lgs. 231/2007, volte:

- all'identificazione del cliente* e alla verifica dell'identità dello stesso sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- all'identificazione dell'eventuale titolare effettivo* e alla verifica dell'identità dello stesso;
- all'ottenimento di *informazioni sullo scopo e sulla natura* prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- allo *svolgimento di un controllo costante* nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

28

Le disposizioni attuative

L'art. 19, co. 2, prevede solo la facoltà (e non l'obbligo) per il MEF di emanare disposizioni attuative degli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Pertanto, al fine di agevolare gli adempimenti all'interno degli studi professionali, il CNDCEC ha predisposto il documento "**Antiriciclaggio (d.lgs. 231/2001): Linee guida per l'adeguata verifica della clientela**", approvato dal CNDCEC con delibera del 5 novembre 2008 (ultimo aggiornamento: luglio 2011)

Un ulteriore aggiornamento delle Linee Guida è attualmente al vaglio del MEF per la successiva "ratifica" da parte del CSF (Comitato di Sicurezza Finanziaria)

L'adeguata verifica è dovuta (art. 16):

- a) se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a **15.000 euro**;
- b) se si eseguono *prestazioni professionali occasionali* che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono **tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata** (testo così modificato dal decreto correttivo);
- c) tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile;
- d) se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile);
- e) se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PRESTAZIONI ESCLUSE

Docenze a corsi, convegni e simili

Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali

Funzione di componente di organi di controllo (senza revisione) di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio

Funzione di revisore e di consulente in enti pubblici

Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato della revisione)

Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende

Incarico di recupero crediti

Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80

Pareri giuridici pro-veritate

Perizie e consulenze tecniche d'ufficio

Redazione di stime giurate su incarico dell' autorità giudiziale

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

31

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni

Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie

Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti

Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale

Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l' accesso a finanziamenti pubblici

Consulenza contrattuale

Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l.

Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili

Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche

Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

32

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO MEZZI DI PAGAMENTO, BENI O UTILITÀ DI VALORE PARI O SUPERIORE A € 15.000

Custodia e conservazione di beni e aziende

Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito

Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia

Gestione di posizioni previdenziali e assicurative

Monitoraggio e tutoraggio dell' utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese

Operazioni di finanza straordinaria

Redazione di stime e perizie di parte

Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari

Valutazioni di aziende, rami d' aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell' adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, Onlus ed altri enti

Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

33

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA

OPERAZIONI DI VALORE INDETERMINATO O INDETERMINABILE

Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari

Assistenza in procedure concorsuali

Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo

Consulenze continuative attinenti la gestione o l' amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Consulenze in materia di concordati stragiudiziali

Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie

Consulenze in materia di contabilità e bilanci

Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità

Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi

Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni

Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

Organizzazione, impianto o tenuta di contabilità analitiche o industriali

Tenuta di contabilità (regimi dei minimi; contabilità semplificata; contabilità ordinaria; contabilità analitica)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

34


Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Modalità di adempimento (art. 19)

a. L'identificazione e la verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo è svolta, in presenza del cliente, anche attraverso propri dipendenti o collaboratori, mediante un documento d'identità non scaduto:

- prima dell'instaurazione del rapporto continuativo;
- al momento in cui è conferito l'incarico di svolgere la prestazione professionale.

Qualora il cliente sia una società o un ente, deve essere verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza ed acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere
(continua) 

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 35

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Modalità di adempimento (segue)

b. L'identificazione e la verifica dell'identità del titolare effettivo è effettuata contestualmente all'identificazione del cliente e impone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e *commisurate alla situazione di rischio* per comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l'identità del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono ricorrere:

- a registri disponibili al pubblico pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi;
- chiedere ai propri clienti i dati pertinenti;
- ottenere le informazioni in altro modo.

Il titolare effettivo (art. 1, co. 2, lett. u)
La persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 36


Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il “titolare effettivo”
(allegato tecnico)

In caso di società:

1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, **possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica**, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica.



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

37

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Il “titolare effettivo”
(allegato tecnico)

In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:

1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

38

La tempistica (art. 22)

«Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano nei confronti di tutti i nuovi clienti. Per la clientela già acquisita i suddetti obblighi si applicano al primo contatto utile, fatta salva la valutazione del rischio presente.»

La modifica introdotta dal decreto correttivo conferma, sostanzialmente, quanto indicato dal MEF con la circolare del 17 dicembre 2008.

Dunque, per la clientela già acquisita alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 (29 dicembre 2007), l'esecuzione dell'adeguata verifica sarà effettuata al primo contatto utile: ad es., conferimento di un nuovo incarico, modifica di un incarico precedentemente conferito, ecc.

In tale occasione il professionista dovrà, innanzitutto, individuare la tipologia di verifica richiesta e, successivamente, porre in essere gli adempimenti previsti in relazione agli obblighi - ordinari, semplificati o rafforzati - applicabili al caso di specie, secondo quanto indicato nelle Linee guida CNDCEC.

L'adeguata verifica "ordinaria"

Contenuto dell'identificazione

Per le persone fisiche:

nome e cognome; luogo e data di nascita; indirizzo della residenza o del domicilio; codice fiscale; estremi del documento di identificazione

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche:

denominazione; sede legale; codice fiscale/partita iva

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

DOCUMENTI RICHIESTI

(art. 3 allegato tecnico al d.lgs. n. 231/2007)

Ai fini dell'identificazione sono validi i documenti di cui agli artt. 1 e 35 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445:

- carta di identità;
- passaporto;
- patente di guida;
- patente nautica;
- libretto di pensione;
- porto d'armi;
- permesso di soggiorno;
- tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

41

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "ordinaria"

Check-list degli adempimenti

- Acquisizione documento (o anche dei *riferimenti* del documento) atto ad effettuare l'identificazione
- Acquisizione documento dal quale risulti l'esistenza del potere di legale rappresentanza quando il cliente è una società
- Acquisizione dichiarazione, sottoscritta dal cliente, contenente i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo, le informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

42

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L' adeguata verifica "semplificata"

L' art. 25 prevede la possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- ✓ a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario)
- ✓ a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica)

Esenzione "oggettiva" (art. 25, co. 3)

"L'identificazione e la verifica non sono richieste se il cliente è un ufficio della pubblica amministrazione ovvero una istituzione o un organismo che svolge funzioni pubbliche conformemente al trattato sull'Unione europea, ai trattati sulle Comunità europee o al diritto comunitario derivato"

L' ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'esenzione "soggettiva" (art. 25, co. 1)

Gli obblighi semplificati si applicano se il cliente è:

- uno dei soggetti indicati all' articolo 11, co. 1 e co. 2, lett. b) e c) del decreto;
- un ente creditizio o finanziario comunitario soggetto alla direttiva;
- un ente creditizio o finanziario situato in uno Stato extracomunitario, che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi;
- c-bis. una società o un altro organismo quotato i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno o più Stati membri, ovvero in uno Stato estero soggetto ad obblighi di comunicazione conformi alla normativa UE.

L'esenzione "soggettiva" (art. 25, co. 1)

In presenza dei requisiti soggettivi individuati dall' art. 25, co. 1, le Linee Guida CNDCEC precisano che "occorre pur sempre effettuare la prima delle attività in cui consta l' adeguata verifica:

- l'identificazione del cliente
- la verifica della sua identità
- la verifica dell'esistenza del potere di rappresentanza

La semplificazione opera invece con riferimento alle altre attività in cui consta l' adeguata verifica:

- b) identificazione del titolare effettivo e verifica della sua identità;
- c) richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- d) controllo costante nel corso della prestazione professionale.



Il d.lgs. 151/09 ha introdotto il comma 6-*bis* all'art. 36 confermando, come già aveva chiarito il MEF con la circolare prot. n. 116098/98 che, in caso di adeguata verifica secondo modalità semplificate, **non trovano applicazione gli obblighi di registrazione dei dati**, ma i professionisti sono comunque tenuti a dimostrare, mantenendone adeguata evidenza, di aver raccolto informazioni sufficienti per stabilire se il cliente possa beneficiare di una delle esenzioni previste.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "rafforzata"

L'art. 28 prevede l'applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, in generale in presenza di un **rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo**, nonché in alcuni casi specifici:

- ✓ cliente non fisicamente presente
- ✓ conti di corrispondenza
- ✓ **PEP** (persone politicamente esposte)*

* Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all'Allegato tecnico al d.lgs. 231/2007.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

47

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'adeguata verifica "rafforzata"

Check-list degli adempimenti

- Accertamento dell'identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari
- Adozione di misure aggiuntive per la verifica o la certificazione dei documenti forniti, ovvero richiesta di una "certificazione di conferma da parte di un ente creditizio o finanziario soggetto alla direttiva"
- Verifica della modalità di effettuazione del primo pagamento relativo all'operazione, che deve essere effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio (sarà perciò necessario contattare l'ente creditizio per chiedere il rilascio della corrispondente dichiarazione)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

48

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'obbligo di astensione (art. 23)

Il professionista che non è in grado di rispettare l'obbligo di adeguata verifica della clientela **non può instaurare il rapporto con il cliente**, ovvero **deve porre fine al rapporto già in essere** e valutare se effettuare la segnalazione alla UIF.

Prima di effettuare la segnalazione di operazione sospetta alla UIF e al fine di consentire l'eventuale esercizio del potere di sospensione, il professionista deve astenersi dall'eseguire le operazioni per le quali sospetta vi sia una relazione con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo.

L'obbligo di **immediata** segnalazione permane:

- ✓ se l'astensione non è possibile in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto
- ✓ se l'esecuzione dell'operazione per sua natura non può essere rinviata o l'astensione possa ostacolare le indagini

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L'obbligo di astensione (art. 23)

L'art. 18 del d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169 ha aggiunto all'art. 23 il **comma 1-bis**:

laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica in relazione a prestazioni professionali in corso di realizzazione, **il professionista dovrà restituire al cliente i fondi**, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, **liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso**.

A tale trasferimento di fondi dovrà essere allegata una **comunicazione** nella quale il professionista spiega alla banca che la restituzione delle somme al cliente si rende necessaria, attesa l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'art. 18, co. 1, del d.lgs. 231/2007.

L'ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Esecuzione dell'obbligo da parte di terzi (artt. 29 ss.)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela possono essere demandati a terzi (ad eccezione del controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale).

I «**terzi**» possono essere i soggetti individuati nella direttiva 2005/60/CE, ovvero:

- 1) banche, enti creditizi e finanziari;
- 2) professionisti, revisori dei conti.

Gli obblighi di verifica si considerano assolti, pur in assenza del cliente, quando è fornita **idonea attestazione** da parte di detti soggetti con i quali i clienti abbiano rapporti continuativi ovvero ai quali abbiano conferito incarico ad eseguire una prestazione in relazione ai quali siano già stati identificati di persona.

L'attestazione può consistere:

- ✓ in un bonifico eseguito a valere sul conto per il quale il cliente è stato identificato di persona, che contenga un codice rilasciato al cliente dall'intermediario che deve procedere all'identificazione;
- ✓ nell'invio per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto diretto.

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

I professionisti devono essere in grado di dimostrare agli ordini professionali che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo devono essere osservati alcuni criteri generali:




Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

con riferimento al cliente

1. **natura giuridica**
2. prevalente **attività svolta**
3. **comportamento** tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. **area geografica** di residenza del cliente o della controparte



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

53

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO

L'approccio basato sul rischio (art. 20)

con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale

- 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
- 2) modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
- 3) ammontare;
- 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente;
- 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

54

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

La **costruzione** del modello per la valutazione del rischio passa attraverso le seguenti fasi:

- ❑ attribuzione di un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di **criteri generali** (cliente e operazione) indicati dall'art. 20 del decreto;
- ❑ attribuzione di un punteggio di rischio a ciascun **aspetto** relativo al cliente e all'operazione;
- ❑ individuazione di una serie di **elementi** da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione.

In fase di **applicazione** del modello ad un caso specifico, operando le valutazioni sopra indicate, il professionista otterrà il livello di rischio complessivo, determinato in modo oggettivo, motivato e tracciato.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 55


Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

Fase 1 - Attribuire un punteggio di rischio complessivo a ciascuno dei due gruppi di criteri generali indicati dall'art. 20.

Criteri generali	Livello massimo complessivo di rischio	Criteri generali	Livello massimo complessivo di rischio
Con riferimento al cliente	50	Con riferimento all'operazione	50

Fase 2 – Attribuire un livello di rischio a ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione.

In questa fase il professionista deve sostanzialmente “scomporre” il livello massimo di rischio associato al cliente e alla prestazione professionale tra i vari aspetti indicati dall'art. 20 del decreto



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 56

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**


Criteria generali	Livello massimo di rischio	Livello massimo complessivo di rischio	Criteria generali	Livello massimo di rischio	Livello massimo complessivo di rischio
Con riferimento al cliente		50	Con riferimento all'operazione		50
Natura giuridica	14		Tipologia	14	
Prevalente attività svolta	17		Modalità di svolgimento	4	
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	7		Ammontare	6	
Area geografica di residenza	12		Frequenza e durata	6	
			Ragionevolezza	14	
			Area geografica di destinazione	6	

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 57

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

Fase 3 – Individuare una serie di elementi da valutare per ciascun aspetto relativo al cliente e all'operazione, cui attribuire un punteggio di rischio.

Questa parte della procedura richiede al professionista di "scomporre" il punteggio associato a ciascun aspetto in una serie di elementi di valutazione di dettaglio cui attribuirà specifici livelli di rischio, a partire da zero fino al punteggio massimo.



Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 58

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

TABELLA A. Aspetti connessi al cliente

Con riferimento al Cliente	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Natura giuridica			14
Congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle dimensioni	4		
Articolazione organizzativa, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	4		
Partecipazione di persone politicamente esposte (cliente, soggetto per conto, titolare effettivo) - Cariche politiche istituzionali, funzioni svolte nell'ambito della PA (soprattutto se connesse con l'erogazione di fondi pubblici)	2		
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	2		
Processi penali o indagini in corso - Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/stretti legami con soggetti sottoposti a procedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone o degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo	2		
Prevalente attività svolta			17
Attività esposta al rischio di infiltrazioni criminali (appalti, sanità, raccolta e smaltimento rifiuti, energie rinnovabili, giochi) - Attività fiduciaria ex l. 1966/1939 - Attività di money transfer - Attività di agente o mediatore creditizio - Attività non particolarmente esposta al rischio di infiltrazione criminali - Attività bancaria e finanziaria riservata a uno dei soggetti di cui all'art. 11, comma 1 o comma 2, lett. b	7		
Struttura organizzativa e dimensionale coerente con l'attività svolta	5		
Conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	5		
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico			7
Cliente non presente fisicamente	2		
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	2		
Comportamento non trasparente e collaborativo	3		
Area geografica di residenza del cliente			12
Residenza in comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di	7		

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 59

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

TABELLA B. Aspetti connessi all'operazione

Con riferimento all'operazione	Livello massimo di rischio	Livello assegnato	Livello massimo di rischio
Tipologia			14
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	2		
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	6		
Articolazione contrattuale ingiustificata	6		
Modalità di svolgimento			4
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati	1		
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	1		
Ricorso reiterato a procure	1		
Ricorso a domiciliazioni di comodo	1		
Ammontare			6
Coerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	4		
Presenza di frazionamenti artificiali	2		
Frequenza e durata			6
Congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata	4		
Rapporto professionale continuativo o occasionale	2		
Ragionevolezza			14
Ragionevolezza dell'operazione rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente	6		
Ragionevolezza dell'operazione sotto il profilo economico e finanziario	4		
Congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	4		
Area geografica di destinazione			6
Comune a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Stati extra UE con regime antiriciclaggio non equivalente o in territori offshore - Stati extra UE o in territori stranieri che impongono obblighi equivalenti	2		
Esistenza di riferimenti tradizionali nell'area geografica di destinazione	2		

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 60

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

Rischio complessivo di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo

Rischio complessivo di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	
A. Aspetti connessi al cliente	50 (max)
B. Aspetti connessi all'operazione	50 (max)
Totale complessivo	100 (max)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 61

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

Rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo	Comportamento del professionista
<p>BASSO (fino a 30) (fino a 15) (*)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) ed esercitare un controllo costante con periodicità da definirsi caso per caso a seconda delle caratteristiche del cliente e della prestazione professionale.</p> <p>Ad esempio, nel caso di rischio molto basso il professionista potrebbe decidere di effettuare l'aggiornamento del controllo solo al verificarsi di eventi modificativi della situazione originariamente comunicata (a tal fine risponde l'esigenza di richiedere al cliente un impegno scritto a comunicare le eventuali variazioni dei dati inizialmente dichiarati, di cui alla parte quinta del documento).</p> <p>Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto ✓ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi ✓ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. <p>Ove ricorrono i presupposti per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall'effettuare il controllo costante.</p>

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 62

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

<p>MEDIO (> di 30 fino a 70) (> di 15 fino a 35) (*)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, con periodicità prefissata e in ogni caso sempre più ravvicinata in caso di clienti i cui dati siano soggetti a variazioni frequenti. Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, ✓ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, ✓ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.
<p>ALTO (> di 70 fino a 100) (> di 35 a 50) (*)</p>	<p>Il professionista deve assolvere l'obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). Nell'ambito del controllo costante il professionista deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, ✓ verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi, ✓ aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 63

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL MANUALE CNDCEC**

Si ricorda che per determinate prestazioni professionali (quali, ad es., la tenuta della contabilità, la revisione legale, la consulenza generica e continuativa) la tabella B non deve essere compilata, attesa la tipologia dei dati richiesti nella stessa. Ne consegue che, in relazione a dette prestazioni, dovranno considerarsi esclusivamente gli elementi connessi al cliente (tabella A) e il livello di rischio ad essi collegato.

Il simbolo (*) esprime, pertanto, il livello di rischio di riferimento nei casi in cui non deve essere compilata la tabella B

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 64

Il livello di rischio così determinato potrà essere aumentato nel caso in cui elementi o informazioni ulteriori rispetto a quelli considerati suggeriscano al professionista tale conclusione, documentando e giustificando, ovviamente, la “deviazione” dal risultato scaturito dall’applicazione del modello predefinito.

L’**indice unico**, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento al terrorismo, dovrà essere aggiornato nel corso del rapporto in occasione di mutamenti rilevanti delle caratteristiche soggettive del cliente o delle prestazioni professionali richieste.

- In merito agli aspetti connessi al cliente il punteggio dovrà modificarsi in relazione alla evoluzione dello stesso (es.: trasformazione della struttura giuridica, modifica della attività prevalente, diversificazione dell’atteggiamento nei confronti del professionista, trasferimento della residenza all’estero o in località a maggior rischio di riciclaggio).
- Circa gli aspetti connessi all’operazione, ogni operazione successiva compiuta dal cliente dovrà essere oggetto di specifica nuova valutazione.
- Le “carte di lavoro” dovranno lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio, onde evidenziare che l’analisi è stata correttamente compiuta in modo costante dal professionista. A tal fine è necessario che la valutazione sia obiettiva, motivata e tracciabile.

- L'obiettività e la motivazione impongono al professionista di definire a priori i criteri di valutazione che egli applicherà in ciascun caso concreto; la tracciabilità richiede che egli conservi nel fascicolo della clientela il percorso e l'esito di ogni singola valutazione e nella documentazione delle procedure di studio, il modello astratto prescelto.
- La IV direttiva pone ulteriore enfasi sulla valutazione del rischio e prescrive l'adozione di un sistema formale di valutazione del medesimo, proporzionato alla natura e alla dimensione di ciascun soggetto obbligato.

Al fine di proceduralizzare all'interno di uno studio professionale le operazioni inerenti al controllo costante della clientela è necessario svolgere le seguenti attività:

1. Effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati
2. Programmare richieste periodiche di aggiornamento dei dati in archivio con una tempistica da definire sulla base della valutazione del rischio presente e che, per semplicità, per le prestazioni continuative, potrebbero essere collegate alla periodicità di fatturazione
3. Istituire degli automatismi per l'aggiornamento dei dati ad esempio annotando:
 - la scadenza dei documenti di identificazione,
 - il termine per il rinnovo delle cariche sociali,
 - eventuali termini connessi a contratti od atti,
 - altri elementi ritenuti utili dal professionista
4. Prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta)
5. Istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio
6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL CONTROLLO COSTANTE

Alcune considerazioni:

- 1) la tipologia e la frequenza degli aggiornamenti devono essere **proporzionate** alle dimensioni dello studio e alle procedure adottate al suo interno;
- 2) (*segue*) negli studi di maggiori dimensioni potrebbe essere opportuno identificare un **responsabile del monitoraggio**;
- 3) è opportuno **documentare** quanto più possibile quello che viene fatto ai fini del monitoraggio e annotare nel fascicolo le considerazioni del professionista;
- 4) l'attività di controllo effettuata dal professionista deve avvenire sulla base degli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività professionale prestata o a seguito del conferimento dell'incarico, **non esistendo alcun obbligo** di effettuare ulteriori attività di accertamento.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 69

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

IL CONTROLLO COSTANTE

A seconda dei risultati emergenti dal controllo, il professionista potrà porre in essere uno dei seguenti comportamenti:

- 1) mantenimento del livello di controllo costante del cliente;
- 2) aggiornamento del fascicolo del cliente con acquisizione di ulteriore documentazione;
- 3) modifica del profilo di rischio e, conseguentemente, della periodicità del controllo;
- 4) modifica del tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente (semplificato, rafforzato, ordinario) con particolare riferimento alla variazione del livello di rischio. Resta fermo che la valutazione di un minor rischio non implica il passaggio all'obbligo semplificato, che si riferisce solo a determinate caratteristiche soggettive, ovvero a determinati prodotti.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 70

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

GLI ASPETTI SANZIONATORI

SANZIONI

- Chiunque contravviene alle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I, concernenti l'obbligo di identificazione con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000** (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 – in vigore dal 6 febbraio 2016)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

71

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

72

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI


È possibile suddividere la sequenza degli adempimenti da parte del professionista nelle seguenti fasi:

- registrazione dei dati raccolti nell'archivio o nel registro cartaceo;
- verifica dei documenti raccolti e segnalazione di eventuali difformità o incompletezze;
- istituzione di apposito fascicolo intestato al cliente curando l'ordinata archiviazione dei documenti;
- aggiornamento del fascicolo della clientela con le informazioni raccolte in attuazione del controllo costante;
- verifica, all'atto dell'emissione delle parcelle, della congruità della descrizione delle prestazioni fatturate con l'istruttoria e le registrazioni antiriciclaggio;
- comunicazione della conclusione dell'incarico professionale per le annotazioni del caso.

Permane una piena autonomia decisionale e organizzativa che dovrà, comunque, consentire una ricostruzione delle valutazioni effettuate dal professionista in sede di adeguata verifica del cliente e di riservatezza verso soggetti non autorizzati.

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Conservazione e registrazione dei dati



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Contenuto dell'obbligo (art. 36)

I professionisti hanno l'obbligo di **conservare** i documenti e di **registrare** le informazioni che hanno acquisito nell'assolvimento della procedura di adeguata verifica della clientela, al fine di consentirne l'utilizzo per indagini aventi ad oggetto eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ovvero per analoghe analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente.

Il legislatore disciplina separatamente :

- obblighi di conservazione
- obblighi di registrazione (non previsti dalla direttiva!)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

75

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Obblighi di conservazione (art. 36)

I professionisti devono:

- con riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela **e del titolare effettivo**, conservare la copia o i riferimenti dei documenti richiesti, per un periodo di **dieci anni** dalla fine della prestazione professionale;
- con riferimento alle operazioni e alle prestazioni professionali, conservare le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di **dieci anni** dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

76

Fascicolo del cliente (art. 38)

La documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel **fascicolo relativo a ciascun cliente** (art. 38, co. 2)

È quindi possibile inserire in archivio anche dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati, ad esempio, per giustificare le ragioni per cui non si è proceduto a segnalare un'operazione sospetta.

In ogni caso si ritiene che nel fascicolo debbano essere conservati tutti i dati richiesti ai fini della adeguata verifica della clientela.

Il fascicolo del cliente va costantemente aggiornato e presentato su richiesta degli organi di controllo.

Il fascicolo del cliente cartaceo va conservato rispettando la normativa sulla protezione dei dati personali.

Contenuto del fascicolo della clientela

- ✓ fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell'identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome)
- ✓ fotocopia codice fiscale
- ✓ fotocopia partita iva
- ✓ visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza. Verbale CdA di nomina)
- ✓ documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata;
- ✓ eventuale attestazione ex art. 30
- ✓ copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell'incarico, è consigliabile trasmettere al cliente una e-mail di conferma)

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

Contenuto del fascicolo della clientela

- ✓ dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell'operazione
- ✓ eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo
- ✓ dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull'oggetto dell'attività o dell'operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale
- ✓ se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l'operazione o istaurare l'attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari
- ✓ documenti delle prestazioni professionali svolte, ed eventuale mandato professionale e accettazione dell'incarico in forma scritta
- ✓ eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente
- ✓ ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 79

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI**

Fascicolo "informatico"

Si ritiene che il fascicolo della clientela possa essere tenuto anche con modalità informatiche (vd. d.l. n. 185/2009 circa la validità legale ai fini civilistici dei documenti informatici), ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti.

Se il documento è già informatizzato non sarà necessaria alcuna ulteriore operazione, mentre per i documenti cartacei bisognerà procedere alla loro scannerizzazione.

Ove il documento conservato mediante modalità informatiche debba avere validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari, il professionista dovrà procedere all'apposizione della **firma digitale** e, ove sia necessaria la data certa, anche della **marca temporale**.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 80

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

Modalità (art. 38)

ATTENZIONE!

L'entrata in vigore delle disposizioni in materia di registrazione e conservazione dei dati è subordinata all'emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali (art. 38, co. 7).

Il regolamento avrebbe dovuto essere emanato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2007.

In assenza, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti, in quanto compatibili (d.m. 141/2006 e istruzioni operative UIC): in altre parole, **per i professionisti permane l'obbligo di tenuta dell'archivio unico (cartaceo o informatico) fino all'emanazione delle nuove disposizioni secondarie.**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

81

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

ARCHIVIO UNICO INFORMATICO

- Deve essere tenuto **secondo standards tecnici** stabiliti dal soppresso **UIC** (provvedimento 24.02.2006)
- La tenuta e la gestione dell'archivio **possono essere affidati a terzi** purché sia assicurato al professionista l'accesso immediato e diretto all'archivio medesimo
- Resta ferma la **responsabilità del professionista** per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

82

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

REGISTRO CARTACEO

- ❑ Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con l'indicazione, alla fine dell'ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l'opposizione delle firme delle suddette persone
- ❑ L'autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto
- ❑ Chi opta per il registro cartaceo ha la possibilità di rispondere alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta. Tale possibilità non è contemplata per chi gestisce i dati a mezzo archivio unico informatico.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

83

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

TITOLARE EFFETTIVO

- ❑ Nello schema delle prestazioni da registrare la GdF (allegato alla circolare n. 83607/2012) inserisce i dati identificativi del cliente 'e del titolare effettivo'
- ❑ Al contrario, il MEF ha chiarito definitivamente* che, mancando le disposizioni applicative in materia di registrazione dei dati continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nel D.M. n. 141/2006, in quanto compatibili (identificazione dell' eventuale titolare effettivo e verifica dell' identità, ma non registrazione nell' archivio informatico, bensì semplicemente conservazione nel fascicolo del cliente!)

*(risposte del 20.05.2010 e dell' 11.11.2013)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

84

LA CONSERVAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEI DATI

TEMPISTICA (art. 36)

Le informazioni di cui al comma 2 sono registrate **tempestivamente** e, comunque, **non oltre il trentesimo giorno** successivo al compimento dell'operazione ovvero all'apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all'accettazione dell'incarico professionale, all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale.

Secondo l'interpretazione avallata dal MEF, il termine di 30 gg decorre:

- ✓ dall'accettazione dell'incarico professionale;
- ✓ dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni (per le variazioni);
- ✓ dal termine della prestazione professionale (per la fine o la cessazione della prestazione professionale)

GLI ASPETTI SANZIONATORI

SANZIONI

- L'omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell'archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 30.000** (d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 - in vigore dal 6 febbraio 2016)
- L'omessa istituzione del registro della clientela o dell'archivio informatico è punita con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000.**

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

87

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE
(art. 41)

QUANDO:
Sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in
corso o che siano state compiute o tentate
operazioni di riciclaggio o di finanziamento
al terrorismo

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

88

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

IL SOSPETTO È DESUNTO DA:

1. Aspetti oggettivi dell'operazione:
 - CARATTERISTICHE
 - ENTITÀ
 - NATURA
2. Qualsiasi circostanza conosciuta dal professionista in ragione delle prestazioni effettuate
3. Aspetti soggettivi dell'operazione:
 - CAPACITÀ ECONOMICA
 - ATTIVITÀ SVOLTA DAL CLIENTE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

89

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

LE MODIFICHE DEL D.L. 78/2010

L'art. 36 del d.l. 78/2010 ha modificato il primo comma dell'art. 41, aggiungendovi il seguente periodo:

↓

È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

90

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

L'INTERPRETAZIONE DEL MEF

Nella **circolare interpretativa n. 297944 dell'11 ottobre 2010**, il MEF ha chiarito che con l'integrazione dell'art. 41 si è inteso contribuire alla definizione di un indicatore di anomalia che, tuttavia, deve essere considerato nell'ambito di una valutazione complessiva dell'operazione che non può prescindere dai richiamati elementi oggettivi e soggettivi.

Dunque, la modifica non trasforma l'impianto generale della norma, essendo più semplicemente finalizzata a **"qualificare meglio"** i profili di sospetto.

È infatti esclusa, a parere del MEF, ogni forma di "oggettivizzazione della segnalazione di operazione sospetta".

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

91

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

```
graph TD; A[IL SOSPETTO SI DELINEA] --> B([ESCLUSIVAMENTE  
in base di elementi a disposizione dei segnalanti,  
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta  
ovvero  
a seguito del conferimento dell'incarico]); B --> C[IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE  
ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA];
```

IL SOSPETTO SI DELINEA

ESCLUSIVAMENTE
in base di elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti nell'ambito dell'attività svolta
ovvero
a seguito del conferimento dell'incarico

IL PROFESSIONISTA NON DEVE SVOLGERE
ALCUNA ATTIVITÀ INVESTIGATIVA

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

92

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

L' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

IL SOSPETTO SI DELINEA SULLA BASE DI:

- colloquio con il cliente
- acquisizione di documenti presso pubblici registri
- richiesta di esibizione di atti e documenti dal cliente

IL PROFESSIONISTA NON DEVE:

- effettuare indagini estranee allo svolgimento dell'incarico o dirette ad acquisire dati riservati
- pretendere la produzione di scritture o documenti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

93

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

PER AGEVOLARE L' INDIVIDUAZIONE DELLA OPERAZIONE SOSPETTA

↓ ↓

Su proposta UIF Sentiti gli Ordini Professionali



SONO EMANATI INDICATORI DI ANOMALIA

↓

DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
16 APRILE 2010 (IN G.U. 3.5.2010, N. 101)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

94



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

GLI INDICATORI DI ANOMALIA

GLI INDICATORI DEL D.M. GIUSTIZIA

- Effettuazione di operazioni apparentemente incongrue rispetto alle finalità dichiarate
- Impiego ingiustificato di contante o di mezzi di pagamento anomali rispetto alla prassi comune e alla natura dell'operazione
- Effettuazione di operazioni a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato
- Ricorso ingiustificato al frazionamento delle operazioni
- Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
- Impiego di strumenti societari e fiduciari in modo da limitare la trasparenza della proprietà e della gestione


Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

97


Fondazione Nazionale dei Commercialisti

I REATI TRIBUTARI

AUTORICICLAGGIO



Uso, reimpiego o occultamento dei proventi delittuosi realizzato dallo stesso soggetto che ha commesso l'illecito presupposto da cui detti beni provengono



OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

98

I REATI TRIBUTARI

**CIRCOLARE N. 81 DEL 18 AGOSTO 2008 DEL
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI
FINANZA**

Posto che l'art. 2 d.lgs. 231/2007 non ripete l'inciso "fuori dei casi di concorso nel reato", contenuto negli artt. 648-bis e 648-ter c.p., la nuova normativa amplia considerevolmente l'ambito di applicazione dell'obbligo di segnalazione, estendendolo anche ai casi in cui il reato presupposto e quello di riciclaggio sono commessi dal medesimo soggetto

Ove l'interpretazione su esposta dovesse essere accolta, dovrebbero essere segnalati anche tutti i reati fiscali di cui al d.lgs. 74/2000 commessi direttamente dal cliente

RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO


**CIRCOLARE GDF 19 MARZO 2012, N. 83607:
L'UTILIZZO DI SOMME DERIVANTI
DA REATI TRIBUTARI COSTITUISCE
IPOTESI DI AUTORICICLAGGIO**



**REATI TRIBUTARI
EX D.LGS. N. 74/2000**



**OBBLIGO DI
SEGNALAZIONE**



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESENZIONE DALL' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

IL DIRITTO ALLA DIFESA (art. 12, co. 2)

“Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette non si applicano ai professionisti per le informazioni ricevute dal cliente oppure ottenute riguardo allo stesso:

- nel corso dell'esame della posizione giuridica del cliente o
- dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento

compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute od ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso”

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 102

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESENZIONE DALL' OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

ATTIVITÀ ESONERATE DALL'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

- ❑ Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti giudiziari (civili, penali, amministrativi e tributari)
- ❑ Consulenza, assistenza e rappresentanza relative a procedimenti alternativi di soluzione delle controversie
- ❑ Incarichi affidati dall'autorità giudiziaria (curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria)
- ❑ Ausiliario del giudice (perito, consulente tecnico d'ufficio), amministratore e liquidatore nelle procedure giudiziali
- ❑ Consulenza tecnica di parte

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 103

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

GLI ASPETTI SANZIONATORI

SANZIONI

Salvo che il fatto costituisca reato, l'omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell'operazione sospetta non segnalata, con il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del sanzionato.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 104

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

105

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

I professionisti trasmettono la segnalazione della operazione sospetta direttamente alla UIF ovvero agli Ordini professionali (art. 43)

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[ORDINE (CNN e CNCL)]; A --> C[UIF]; B --> C;
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

106

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

I dottori commercialisti e gli esperti contabili **ATTUALMENTE** trasmettono la segnalazione dell'operazione sospetta di riciclaggio esclusivamente in via telematica alla UIF secondo le modalità descritte nel provvedimento emanato da Banca d'Italia il 4 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 110 del 13.05.2011)

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[UIF]
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

107

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

Con D.M. 4 maggio 2012 il MEF ha disposto che il CNDCEC possa ricevere le SOS dai propri iscritti e trasmetterle alla UIF.
Le specifiche tecniche dovranno essere stabilite in un protocollo d'intesa CNDCEC-UIF, attualmente in fase di redazione

```
graph TD; A[Professionista-Segnalante] --> B[CNDCEC]; B --> C[UIF]
```

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

108

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONE TELEMATICA

- ✓ L'art. 6, co. 6, lett. e-bis) d.lgs. 231/2007 (inserito dal decreto correttivo) prevedeva la pubblicazione in G.U. di un provvedimento disciplinante i contenuti della segnalazione
- ✓ Tali contenuti sono stati anticipati nella bozza del provvedimento UIF pubblicato il 25.11.2010 sul sito della Banca d'Italia e successivamente formalizzati nel provvedimento del 04.05.2011
- ✓ Il nuovo sistema, operativo dal 16 maggio 2011, prevede che le segnalazioni avvengano in via telematica attraverso il portale della Banca d'Italia
- ✓ Il nuovo schema di segnalazione é uguale per tutte le categorie di segnalanti (intermediari, professionisti, altri operatori), con diverso livello di dettaglio informativo in relazione alle peculiarità dei soggetti e dell'operatività segnalata

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

109

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

SEGNALAZIONE TELEMATICA (DAL 16 MAGGIO 2011)

Le segnalazioni telematiche possono essere inviate:

1. Con modulo "data entry"
(le segnalazioni sono compilate attraverso un' interfaccia video)
2. Mediante trasmissione di un file predisposto autonomamente dal segnalante secondo il formato XBRL

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

110

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

TEMPISTICA DELLA SEGNALAZIONE (art. 41, co. 4)

Il professionista è tenuto a inviare la segnalazione:

- appena viene a conoscenza degli elementi di sospetto
- senza ritardo
- «ove possibile prima di eseguire l'operazione»

L'efficacia preventiva della segnalazione è direttamente correlata alla tempestività e alla diligente condotta del professionista

LA PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

OBBLIGO DI ASTENSIONE (art. 41, co. 5)

Il professionista al quale il cliente si rivolge per il compimento di operazioni che appaiano sospette deve:

1. astenersi dall'eseguire l'operazione sospetta richiesta dal cliente ad eccezioni dei casi in cui l'astensione può compromettere i) l'ordinario svolgimento delle prestazioni professionali, ii) le indagini
2. inviare senza ritardo la segnalazione dell'operazione alla UIF
3. eseguire l'operazione

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

IL SEGRETO PROFESSIONALE

SEGRETO PROFESSIONALE
(art. 41, co. 6)

La segnalazione delle operazioni sospette, se effettuata ai sensi di legge, non costituisce violazione:

- del segreto professionale
- di altri obblighi di segretezza
- di restrizioni imposte per legge o in sede contrattuale

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 113

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

UIF

↓

INDAGINE FINANZIARIA:
preliminare esame economico-finanziario dell'operazione segnalata

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 114

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

OBBLIGO DI COLLABORAZIONE ATTIVA
(art. 47)

La UIF può richiedere ai professionisti qualsiasi informazione necessaria per gli approfondimenti relativi a segnalazioni di operazioni sospette, ad omesse segnalazioni e in ogni altro caso previsto dalla legge




I professionisti dovranno trasmettere tempestivamente alla UIF quanto richiesto

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 115

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

Esiti della segnalazione



```
graph TD; UIF[UIF] --> A[1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate]; UIF --> B[2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi (DIA e NSPV)]; UIF --> C[3. Comunica la notizia di reato alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante)];
```

1. Archivia le segnalazioni che ritiene infondate

2. Trasmette gli esiti agli organismi investigativi (DIA e NSPV)

3. Comunica la *notizia di reato* alla autorità giudiziaria (priva del nominativo del segnalante)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 116

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL
SEGNALANTE
(art. 45)**

I soggetti obbligati alla segnalazione devono adottare misure adeguate per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del titolare dell'attività o del legale rappresentante o del loro delegato.

Gli ordini professionali adottano adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità dei professionisti che effettuano la segnalazione. Gli atti e i documenti in cui sono indicate le generalità di tali persone sono custoditi sotto la diretta responsabilità del presidente o di un soggetto da lui delegato.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 117

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

**TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEL
SEGNALANTE
(art. 45)**

L'identità della persona fisica che ha effettuato la segnalazione potrà essere rivelata solo su decreto motivato dell'autorità giudiziaria, ove quest'ultima lo ritenga indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede.

Fuori da tali ipotesi, in caso di sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie cautele per assicurare la riservatezza dell'identità delle persone fisiche che hanno effettuato le segnalazioni.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 118

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

**DIVIETO DI COMUNICAZIONE DELLA
SEGNALAZIONE
(art. 46)**

Fuori dai casi previsti dalla legge al professionista è **vietato dare comunicazione al cliente o a terzi dell'avvenuta segnalazione**

Il divieto vale anche nei confronti di chiunque ne sia a conoscenza (compresi dipendenti e collaboratori del professionista)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 119

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

**IL DIVIETO DI COMUNICAZIONE NON
COMPRENDE:**

- la comunicazione effettuata ai fini di accertamento investigativo
- il tentativo del professionista di dissuadere il cliente dal porre in atto un'attività illegale
- le comunicazioni fra soggetti che svolgono la propria prestazione professionale in forma associata
- le comunicazioni con dipendenti e collaboratori
- i casi relativi allo stesso cliente o alle stesse operazioni che coinvolgono due o più professionisti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 120

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

ESITI DELLA SEGNALAZIONE (art. 47)

Per gli accertamenti ritenuti necessari, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza può avvalersi della collaborazione dei nuclei di Polizia Tributaria competenti per territorio. All'esito di tali indagini, potranno emergere:

CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI	⇒	In tal caso l'organo di polizia giudiziaria dovrà inviare la notizia di reato (anche diverso dal riciclaggio) all'autorità competente
VIOLAZIONI ESCLUSIVAMENTE AMMINISTRATIVE	⇒	In tale ipotesi dovrà essere redatto un verbale di constatazione, sulla base del quale il MEF irrognerà le sanzioni corrispondenti

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 121

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

ESITI DELLA SEGNALAZIONE

FLUSSO DI RITORNO DELLE INFORMAZIONI (art. 48)

La UIF comunica direttamente al segnalante (ovvero tramite gli ordini professionali) l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi, ovvero l'avvenuta archiviazione della stessa, qualora ciò non rechi pregiudizio per l'esito delle indagini.

Gli organi investigativi informano la UIF delle segnalazioni di operazioni sospette non aventi ulteriore corso investigativo.

La UIF, la GdF e la DIA forniscono, nell'ambito della relazione annuale al MEF, informazioni sulle tipologie e i fenomeni osservati nell'anno solare precedente, nonché sull'esito delle segnalazioni ripartito per categoria dei segnalanti, tipologia delle operazioni e aree territoriali.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 122

Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA SEGNALAZIONE NEL MANUALE DELLE PROCEDURE**

Le finalità principali che la procedura deve perseguire sono le seguenti:

- definizione di una visione organica delle attività svolte dal professionista per adempiere alla normativa antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo;
- individuazione degli strumenti utilizzati e delle responsabilità nel processo;
- identificazione delle operazioni a rischio di riciclaggio;
- predisposizione di meccanismi di monitoraggio delle attività a rischio al fine di intervenire per prevenire o contrastare la commissione dei reati;
- previsione di flussi di informazione nei confronti del professionista deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni contenute nella procedura

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 123


Fondazione Nazionale dei Commercialisti **LA SEGNALAZIONE NEL MANUALE DELLE PROCEDURE**

La procedura relativa alla segnalazione dell'operazione è garantita e preservata attraverso la previsione di un rigoroso obbligo di riservatezza. Vengono adottate, in particolare, adeguate misure per assicurare la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione.

Collaboratori e dipendenti dello studio rappresentano un elemento fondamentale nella struttura di gestione della procedura di segnalazione delle operazioni sospette.

Nasce quindi la necessità di impostare all'interno dello studio un sistema di report che canalizzi il flusso delle informazioni.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 124



Fondazione Nazionale dei Commercialisti

OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

126

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE DEL PERSONALE

OBBLIGO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (art. 54)

I professionisti e gli ordini professionali adottano adeguate misure di formazione del personale e dei collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni del d.lgs. 231/2007. Le modalità attuative delle suddette misure sono individuate dagli ordini professionali.

Dette misure comprendono programmi di formazione finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo.

Le autorità competenti (UIF, Guardia di finanza e DIA) forniscono indicazioni aggiornate circa le prassi seguite dai riciclatori e dai finanziatori del terrorismo.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

127

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LA FORMAZIONE NEL MANUALE CNDCEC

- Il professionista ha il ruolo di “formatore interno” relativamente alla conoscenza e all’attuazione dei documenti che formano la procedura antiriciclaggio dello studio. Devono inoltre essere ricomprese anche quelle attività - affiancamento, tutoraggio, addestramento, ecc. - specificamente finalizzate a introdurre il personale alla materia e al concreto espletamento degli adempimenti ad essa connessi.
- La formazione per la crescita tecnico-professionale di tutti i dipendenti/collaboratori può comunque essere svolta anche tramite corsi specifici esterni.
- La gestione documentale può essere supportata tramite un **piano di formazione**, nel quale, in presenza di esigenze ben definite, vengano indicate delle richieste di partecipazione a corsi.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

128

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Mod. P01 – Suggerimenti per la redazione di un Piano di Formazione

Studio AAA

CODICE	Tema generale del corso	Argomento specifico	Docenti incaricati	Numero partecipanti	Durata (ore)	Totale ore	Data effettuazione corso	Nominativi partecipanti effettivi*
1						-		
2						-		
3						-		

Potrà essere impostata una funzione tale da rendere possibile, in corrispondenza di ciascun nominativo, la visualizzazione dell'intero percorso formativo svolto.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

129

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LIMITAZIONI ALL' USO DEL DENARO CONTANTE

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

130

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

L'EVOLUZIONE DEI PAGAMENTI IN CONTANTI

Fino al 29 aprile 2008	Ammessi solo <u>se non superiori</u> a 12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	Ammessi solo <u>se inferiori</u> a 5.000 euro
Dal 25 giugno 2008	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad Euro 12.500
Dal 31 maggio 2010	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad Euro 5.000
Dal 13 agosto 2011	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad Euro 2.500
Dal 6 dicembre 2011	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad Euro 1.000
Dal 1° gennaio 2016	Ammessi solo <u>se inferiori</u> ad Euro 3.000

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

131

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LE ULTIME MODIFICHE DELLA SOGLIA-LIMITE

ART. 49, CO. 1, D.LGS. 231/2007

*È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a **3.000 euro***. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.*

* Importo così modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

132

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

ASSEGNI BANCARI E POSTALI

Gli assegni bancari e postali:

- ❑ devono essere emessi da banche e da Poste Italiane S.p.A. con apposta la clausola di non trasferibilità, anche se il cliente può richiederne per iscritto il rilascio in forma libera (bollo € 1,50 per assegno);
- ❑ se emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro, devono contenere l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- ❑ se emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "a me medesimo"), possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LIBRETTI DI DEPOSITO BANCARI O POSTALI AL PORTATORE

- ❑ Non possono recare un saldo pari o superiore a 1.000 euro;
- ❑ Se alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2007 recavano un saldo pari o superiore a detta soglia, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore, oppure il loro saldo avrebbe dovuto essere ridotto ad una somma non eccedente tale importo entro il 31 marzo 2012.

In caso di loro trasferimento, inoltre, il cedente deve comunicare entro trenta giorni alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento. Tale disposizione consente un monitoraggio dei trasferimenti tra soggetti diversi ai fini della prevenzione del riciclaggio, senza alterare la natura di titolo al portatore dei documenti in questione.

LIBRETTI ANONIMI/CON INTESTAZIONE FITIZIA

- ❑ L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.
- ❑ L'utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietato.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 49 (D.L. 16/2012)

Per i turisti stranieri (non residenti in Italia, né in altro stato UE) sono ammessi acquisti di beni presso esercenti attività di commercio al dettaglio e assimilati e agenzie viaggi e turismo per acquisti di beni o prestazioni di servizi legati al turismo, **PARI O SUPERIORI a € 3.000, ma entro € 15.000**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

135 135

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LE DEROGHE ALLA DISCIPLINA DELL'ART. 49

Il **NEGOZIANTE** dovrà:

1. **inviare** telematicamente all'Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il numero del proprio c/c su cui effettuare i versamenti;
2. **acquisire** dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzia la cittadinanza non italiana né degli stati della CE;
3. **depositare**, entro il primo giorno feriale successivo all'acquisto, la somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica;
4. **comunicare** gli incassi oltre i mille euro (per le operazioni a partire dal 26/4/2012) all'agenzia delle entrate secondo modalità e termini da stabilirsi (art.3 co. 2-bis DL 16/2012, conv. con L. 44/2012).

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

136

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

L'OPERAZIONE FRAZIONATA (art. 2, lett. m), d.lgs. 231/2007)

È un'operazione, seppur unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a 3.000 euro, posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori a tale limite, effettuate in momenti diversi ma in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Attenzione!

Alcuni ritengono che il periodo di sette giorni non valga per i professionisti, ma solo per gli enti finanziari. Infatti, mentre il professionista detiene elementi tali da poter riunificare le frazioni di pagamento all'interno di una medesima prestazione contrattuale, per un ente finanziario l'intervallo di pagamento (cioè i sette giorni previsti dalla legge) diviene elemento indispensabile ai fini del cumulo in termini causali dei pagamenti effettuati tra medesimi soggetti in tempi diversi.

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

OPERAZIONI A RISCHIO "FRAZIONAMENTO"

- ❑ PAGAMENTI FATTURE;
- ❑ FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ';
- ❑ TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ';
- ❑ DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI
- ❑ EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1504/1995

Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, **sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili**, quelli relativi:

- A distinte ed autonome operazioni
- Alla medesima operazione, **quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa** (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la **conseguenza di preventivo accordo tra le parti** (ad es. pagamento rateale)

È **potere discrezionale** dell'Amministrazione **valutare, caso per caso**, se il frazionamento sia stato invece realizzato **con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione**

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 139

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

IL PARERE DEL MEF (12.06.2008)

FATTURA 30, 60, 90 GIORNI

Il pagamento di una fattura a 30, 60, 90 giorni **non costituisce violazione** all'art. 49 d.lgs. 231/2007 in quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è connaturata all'operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di pagamento che scaturisce dal preventivo accordo tra le parti (sul punto, il MEF richiama il parere n. 1504/1995 del Consiglio di Stato).

CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE ALLA SOGLIA VIGENTE

(parere confermato dalla Circolare MEF 08/2010)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 140

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

Il MEF chiarisce che l'importo di 1.000 euro (**oggi 3.000**) è riferito alla somma complessiva del trasferimento: ne consegue il divieto di frazionamento "artificioso" di un unico importo di 1.000 euro (**oggi 3.000**), o superiore, in più pagamenti in contanti che, ancorché di importo singolarmente inferiore alla soglia di legge, siano di fatto riconducibili ad un'unica transazione economica.

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LA CIRCOLARE MEF 16.01.2012 N. 2

É confermata l'ammissibilità della rateazione di un importo pari o superiore a 1.000 euro (**oggi 3.000**), **laddove la stessa sia espressamente prevista da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova**: in tal caso, a parere del MEF, la molteplicità dei trasferimenti può infatti interpretarsi come prassi commerciale e non come elusione della normativa antiriciclaggio.

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LA POSIZIONE DELLA CASSAZIONE (22.06.2010, N. 15103)

La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sotto soglia, riferiti ad un'unica operazione

↓

↓

Nessun effetto sulle rateizzazioni contrattuali in contanti
(ex d.lgs. 151/2009 - correttivo del d.lgs. 231/2007)

Sempre inibiti i pagamenti sub-soglia plurimi e ravvicinati, artificialmente frazionati

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 143 143

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

I destinatari del d.lgs. 231/2007 che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in merito all'uso del contante riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'art. 14 della l. 689/1981 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla **Guardia di Finanza** la quale, ove ravvisi l'utilizzabilità di elementi ai fini dell'attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

(Art. 51 d.lgs. 231/2007, come modificato prima dall'art. 12, co. 11, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 e poi dall'art. 8, co. 7, d.l. 2 marzo 2012, n. 16)

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti 144

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF

Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del MEF (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs. 231/2007) **riguardano tutte le infrazioni ex art. 49**, anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a 250.000 euro, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF



Le comunicazioni di cui all'art. 51 d.lgs. 231/2007 possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte:

- le generalità del soggetto/i che ha/hanno commesso le infrazioni;
- le circostanze in cui il segnalante, nell'ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività, ha preso atto della irregolarità;
- il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

145

Fondazione Nazionale dei Commercialisti

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

Mittente: Dr.....
Via....., città.....Tel.....

Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato
Sede di.....

**Oggetto: Comunicazioni di irregolarità
Transazioni in contanti
ex art. 49 DLgs 231/2007**

Ill.ma Ragioneria Territoriale,
Il sottoscritto, in relazione alla propria attività di dottore commercialista è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX.
In relazione a tale incombenza ha ravvisato, in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. del di euro X + Iva per totale euro XX emessa dalla società Y nei confronti della società Z è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all' art. 49 co. 1 D.lgs 231/2007.

Luogo Data

Distinti saluti
Dottor

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

146

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LE SANZIONI

Alle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 al 40 % dell'importo trasferito.

La sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di **tremila euro**.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Infine, in caso di transazioni di importo **non superiore a 250.000 euro**, permane la possibilità di eseguire un pagamento in misura ridotta (cd. oblazione) pari al 2% dell'importo trasferito (vd. art. 60, co. 2).

Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dall'avvenuta notifica della contestazione e chiude definitivamente il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 16 della l. 689/1981.

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

LE SANZIONI PER I PROFESSIONISTI

L'omessa comunicazione al MEF delle infrazioni all'art. 49 comporta l'applicazione, in capo ai professionisti:

- della sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione** (ex art. 58, co. 7, D.Lgs. 231/2007)
- con un minimo di 3.000,00 euro** (ex art. 58, co. 7-bis, primo periodo, D.Lgs. 231/2007)

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

IL RICORSO AVVERSO LE SANZIONI

Il ricorso va proposto esclusivamente innanzi al Tribunale del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro 30 giorni dalla notificazione del decreto (che diventano 60 se l'interessato è residente all'estero), mentre non è possibile rivolgersi al giudice di Pace.

Il MEF sottolinea l'inammissibilità del ricorso depositato oltre i termini.

In caso di sentenza sfavorevole, l'appello può essere proposto entro 6 mesi dalla data di deposito della sentenza o entro 30 giorni dall'eventuale notificazione della stessa, fermo restando che dal secondo grado in poi la rappresentanza in giudizio spetta esclusivamente all'Avvocatura dello Stato.

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO

Nella circolare sono infine individuate le sei sedi delle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti per la trattazione di posizioni relative a quelle contestazioni della Guardia di Finanza aventi ad oggetto violazioni all' art. 49 per importi eccedenti i 250.000 euro, non obblabili:

- ROMA
- MILANO
- NAPOLI
- GENOVA
- BOLOGNA
- BARI

Tali sedi sono altresì competenti anche per quanto attiene alle violazioni dell' art. 50 (apertura di conti/libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia) e dell' art. 51 (omessa comunicazione al MEF da parte dei soggetti obbligati).

LE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE

IMPORTI ECCEDENTI I 250.000 EURO

In ogni caso possono essere definiti con decreto motivato, e quindi trattati in ogni sede delle 22 RTS, i procedimenti relativi a violazioni di valore superiore a 250.000 euro, ma composti da più rilievi, tutti di importo inferiore o pari a 250.000 euro, per i quali, nel processo verbale di contestazione, sia stata concessa alle parti la possibilità di chiudere il procedimento con oblazione.

L'UTILIZZO DEL CONTANTE NEL MANUALE DELLE PROCEDURE

- La procedura deve essere osservata da tutti i professionisti, collaboratori e dipendenti dello studio durante lo svolgimento delle loro attività.
- Lo scopo è quello di definire ed individuare le attività e le modalità operative con cui comunicare le infrazioni relative all'utilizzo del denaro contante al MEF, uniformando il comportamento degli operatori al fine di minimizzare le possibilità di errore.
- Il cliente dovrà essere informato sia dei divieti posti dalla legge che dell'obbligo di comunicazione delle infrazioni.
- In particolare dipendenti e collaboratori sono obbligati a fornire al professionista le evidenze in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni.

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'UTILIZZO DEL CONTANTE NEL MANUALE DELLE PROCEDURE

*Nel caso in cui le violazioni vengano rilevate dai collaboratori e dipendenti, è necessario procedere mediante una specifica **comunicazione dettagliata** in forma scritta e secondo il modello allegato al Manuale a informare tempestivamente il professionista, entro 12 ore dalla rilevazione o dalla notizia di infrazione, avendo cura ed onere di allegare tutta la necessaria documentazione.*

E' inoltre prevista anche una scheda di controllo periodico.

Antiriciclaggio: normativa e adempimenti per i professionisti

153